

con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il 5 per cento.

« Art. 22. *Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.* — Sarà pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi o nelle dogane d'immissione quando oltrepassino il calo preveduto nella polizza di carico. »

PLUTINO. Vorrei sapere quale sarà il calo preveduto nelle polizze di carico.

Come può essere interpretato questo calo? Chi lo definisce? Quando si stabiliscono le polizze di carico, con quali norme è definito?

Questo calo è un'operazione così difficile, ed è tanto mal espresso da quest'articolo della legge, che io avrei bisogno d'una dichiarazione per tranquillarmi avanti di votare l'articolo.

MANNA, commissario regio. Quest'articolo allude a delle abitudini di commercio che credo impossibile di descrivere in modo da soddisfare l'onorevole Plutino. Il calo dipende dalla qualità del sale e dal viaggio che ha fatto; sarebbe ben difficile fare questa dichiarazione o spiegazione preventiva nel testo della legge.

PLUTINO. Dal momento che questo calo si stabilisce fra il capitano del bastimento che noleggia col Governo il trasporto del sale e l'agente del Governo, io credo che bisogna fissare alcune norme, e ciò nell'interesse dello Stato, come altresì dei capitani di bastimento.

Io vorrei quindi che qui si aggiungesse, per esempio: *dietro perizia stabilita da due esperti, e, in caso di discrepanza, da un terzo, da nominarsi dal magistrato residente sul luogo.*

In tal modo noi non restiamo esposti all'arbitrio né del capitano del bastimento, né del magazziniere del Governo, ma abbiamo una norma, la quale ci dà anche qualche assicurazione che queste due persone non potranno riunirsi in qualche circostanza per fare i loro interessi piuttosto che quelli dell'amministrazione.

CASTELLANO. Io mi associo all'idea espressa dall'onorevole Plutino. Bisogna dare una norma precisa, né credo che questa norma possa sempre essere determinata dalla polizza di carico, la quale costituisce qualche cosa di meramente convenzionale tra le parti contraenti, che non può reputarsi bastevole a pregiudicare i diritti della finanza, come appunto potrebbe avvenire se, per coprire un contrabbando, si simulasse nella polizza di carico un calo maggiore di quello che di ordinario si suole consentire. Invece proporrei, e credo che l'onorevole commissario regio accetterà questa proposta, che il calo sia ammesso nella proporzione in cui è stabilito secondo le consuetudini del luogo di caricazione.

MANNA, commissario regio. Aggiungo che questo è precisamente uno di quegli argomenti di cui si terrà conto nelle istruzioni. Sarà stabilito in che modo si abbia a regolare il calo. Non sembra che si possa ora discendere a tali dettagli. Il calo sarà regolato, e sarà regolato specialmente a norma delle consuetudini. Ciò, come dissi, formerà oggetto delle istruzioni e dei regolamenti che accompagneranno la legge.

CASTELLANO. Allora si potrebbe dire: *il calo preveduto dai regolamenti.*

MANNA, commissario regio. Non ho difficoltà. Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino insiste nel suo emendamento?

PLUTINO. Accetto l'emendamento proposto dal deputato Castellano, raccomandando però all'onorevole commissario

regio che nella redazione dei regolamenti tenga presente la perizia che io proposi, e che, nel caso in cui questo prezzo non vada d'accordo, si debba nominare un terzo perito designato dal magistrato, il quale possa provvedere in proposito e garantire gl'interessi tanto del capitano di bastimento in alcuni casi, quanto quelli dello Stato, e che soprattutto eluda il caso in cui le due persone, a cui poc'anzi ho accennato, si mettano d'accordo per defraudare gl'interessi del Governo.

MANNA, commissario regio. Nel redigere il regolamento si terrà conto delle giuste osservazioni dell'onorevole Plutino.

PRESIDENTE. L'articolo 22 resta dunque concepito come l'articolo 21 del Ministero, però coll'aggiunta delle parole: *secondo le norme stabilite dal regolamento.*

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 23. *Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.* — Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito verificate all'uscita saranno pagate le multe indicate nel precedente articolo 16. »

CEPOLLA. Pare a me che quest'articolo contenga una disposizione vessatoria ed arbitraria, la quale non risponde veramente allo scopo della presente legge.

Io comprendo le sanzioni penali che in questa si stabiliscono, allorchando offendono la prerogativa che si riserva lo Stato in un sistema di privativa, vale a dire di essere egli l'acquirente e lo spacciatore della derrata del tabacco, ed interdire ad ogni altro che si sostituisca in suo luogo, ma non posso intendere come di una pianta, la quale non è tabacco, ma che nel suo stadio di coltura può addimandarsi piuttosto un'erba, e che non può servire menomamente agli usi a cui è destinata, possa esserne arbitrariamente interdetta la coltivazione.

La seminazione del tabacco suol farsi in vivai in tutte quelle provincie ove si è abituati a vederne la coltivazione: da questi vivai poi si trapiantano per la grande coltivazione. Vi è uno stadio in cui queste piantoline non possono servire ad altro uso.

Il venir dunque ad interdire la facoltà di questa industria, la quale serve ad alimentare la moderata speculazione dei particolari, senzachè lo Stato ne possa soffrire alcun disvantaggio, io lo credo un atto arbitrario.

DE CESARE, relatore. Mi perdoni, l'onorevole Cepolla parla dell'articolo 24, mentre noi siamo soltanto all'articolo 23.

CEPOLLA. Ma si parla della seminazione, che è l'articolo 24 del progetto ministeriale.

DE CESARE, relatore. No, siamo all'articolo in cui si tratta delle disposizioni relative al transito, 23 della Commissione.

CEPOLLA. Allora riservo le mie osservazioni all'articolo 24 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23.

PLUTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PLUTINO. Io trovo nell'articolo 23 stabilito che la quantità e qualità dei sali e dei tabacchi di transito sarà verificata all'uscita. Ma io domando: chi è che fa questa verifica? Con quali norme si procede per poi stabilire le multe indicate nel precedente articolo?

Io non comprendo come si possa parlare di qualità de' sali, per esempio, che sono spediti in transito dalla dogana di Genova e che vanno all'interno nei piccoli paesi. Se si vo-